

mostrata identità fra la Mamilia e la legge agraria ricordata da Callistrato; per tutto il resto le sue conclusioni furono diverse. Difatti il Rudorff riteneva, che autore della legge fosse stato l'imperatore Caligola, non il dittatore, poichè il *Divus* non era preposto a *Gaius Caesar*; mentre il Mommsen ricordando il luogo di Pomponio (1), in cui il dittatore viene indicato senza il *Divus*, ravvisò nella legge di Callistrato l'agraria, che Giulio Cesare fece votare nell'anno del suo primo consolato (2). La scoperta dei bronzi di Ossuna confermò luminosamente questa veduta; in quanto che la colonia Iulia Genetiva, che fu certamente dedotta nell'anno 710, e ricevette lo statuto nel tempo medesimo in cui venne fondata, riproduceva nel cap. CIIII del suo statuto un altro dei capi della legge Mamilia, il LIIII, con la sola differenza che lo statuto applica in particolare alla colonia Genetiva ciò che la legge dice di tutte le colonie in generale. E quindi la legge *Iulia agraria*, ricordata da Callistrato e ritrovata nella Mamilia e nella Genetiva, non potendo essere posteriore a questa colonia del 710, deve essere stata la legge agraria di Giulio Cesare.

Fermato questo punto, il Mommsen si avvia a giustificare la coesistenza delle due intitolazioni dimostrando, che la commissione dei XXviri, a cui fu deferita la esecuzione della legge agraria, probabilmente si suddivise in sottocommissioni di cinque membri ciascuna. E veramente intorno al 695, l'anno in cui fu votata la *lex Iulia agraria*, apparisce frequente il ricordo di commissioni quinquvirali. Troviamo i quinqueviri per l'agro di Praeneste e di Venafro (3); abbiamo il console del 693 M. Valerio Messalla *Voir a(gris) d(antis) a(dsignandis) i(udicandis)* (4); abbiamo Cicerone, che in un luogo dice di essere stato da Cesare invitato ad entrare nel posto di Cosconio,

uno dei XXviri morto in ufficio (1), ed in altro luogo e in quel medesimo torno di tempo dice di essere stato anche da Cesare invitato ad entrare nel quinquvirato (2). E allora dice il Mommsen, o supponiamo che un articolo della legge agraria abbia autorizzata la commissione dei XXviri a formulare le disposizioni tecniche sulla spartizione dei terreni, ed abbia anticipatamente dato forza di legge al lavoro che avrebbero fatto i delegati; o supponiamo che tale lavoro sia stato sottoposto all'approvazione dell'adunanza popolare dai membri stessi della commissione, straordinariamente a ciò autorizzati; nell'un caso o nell'altro, se la sottocommissione la supponiamo composta di un Mamilio, un Roscio, un Peduceo, un Allieno ed un Fabio, ben poté quella legge essere *lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia*, ed essere ad un tempo *lex Iulia agraria* come parte integrante della legislazione di Cesare.

Finora non essendo venuta in mezzo alcuna cosa, che renda meno probabile questa supposizione del Mommsen, io l'accetto completamente. E per rimuovere ogni equivoco aggiungerò, che la vera e propria legge agraria di Cesare console (3), ossia la rogazione, che nel 695 autorizzò a distribuire, comprendoli, i terreni, si può desumere dalle fonti letterarie; e parecchi ne hanno aggruppati e ordinati i capitoli (4). Ma non è di essa che ci occupiamo: a noi importa invece l'alligato suo, cioè la legge che Frontino, o chi altro sia stato, chiamò *Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia*, la legge che il giureconsulto Callistrato disse, ed era difatti *agraria*, ma che noi continueremo a chiamare *Mamilia*, tanto per non confonderla col corpo della legge principale, di cui essa faceva parte.

(1) Cic. *ad Att.* II, 19, § 4.

(2) Cic. *de prov. cons.* 17. Difficilmente i due inviti saranno stati due fatti diversi. Nello stesso anno 695 Cicerone allude un'altra volta (*ad Att.* II, 7, § 4) ai quinqueviri.

(3) Cesare dittatore, per creare le ultime sue colonie di veterani e cittadini poveri, stimò di non aver bisogno di un'altra legge agraria, bastandogli quella del 695. Cfr. Marquardt, *Staatsverw.*, I, p. 448, nota 2. Lo Zumpt (*Comm. Epigr.* I, p. 300 sg.) crede che Cesare abbia avuto bisogno per le sole colonie transmarine, di cui non si era fatto parola nella legge del 695, di farsi autorizzare con un'altra rogazione *de agro publico extra Italiam dividendo*.

(4) Goes, l. supra cit. nota 22; Zumpt, *Comm. Epigr.* I, pag. 277 sg.

(1) Dig. I, 2, l. 2, § 32: *Deinde Gaius Iulius Caesar duos praetores et duos aediles qui frumento praecessent, et a Cerecere Cereales, constituit.*

(2) Anche il Goes (*Rei agrariae auctores legesque variae*, Amstelodami 1674, pag. 350-51) inserendo tal quale il frammento del Digesto nella ricomposizione, che egli tentò, della legge agraria di Giulio Cesare, mostrò di avere nel *Gaius Caesar* di Callistrato inteso appunto il dittatore; ma non vide il rapporto, che le parole del giureconsulto avevano col capitolo LV della *lex Mamilia*, ed è questo il merito del Rudorff.

(3) *Lib. colon.* in *Röm. Feldm.* ediz. Lachmann, p. 236, 932.

(4) *Eph. Epigr.* III, pag. 1-4.